

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIV

Berna, 12 ottobre 1961

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11. —, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

SUNTI DI MESSAGGI

del

Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

18 settembre 1961.

Messaggio per la modificazione della legge sulle indennità familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna.

L'articolo 34 *quinquies*, capoverso 2, della Costituzione federale conferisce alla Confederazione la facoltà di disciplinare il settore delle casse di compensazione per le indennità familiari. La Confederazione si è valsa di questa sua competenza solo per emanare la legge del 20 giugno 1952 concernente l'attribuzione di indennità familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna. Da allora numerosi Cantoni si son dati delle leggi sulle indennità familiari anche per i salariati non agricoli e taluni hanno esteso il regime delle indennità agli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti, nonchè reso più efficiente il regime federale, a favore dei lavoratori agricoli, mediante indennità cantonali complete. Tutta questa evoluzione ha dato l'avvio alla richiesta di generalizzare, già sul piano federale, le indennità per i figli, richiesta espressa più volte in parlamento, nel corso di questi ultimi anni, mediante mozioni e postulati. Il messaggio si sofferma a descrivere lo stato attuale del regime delle indennità familiari nei diversi Cantoni e per i differenti settori: salariati in genere, artigiani,

commercianti, agricoltori e locca poi il punto principale è cioè le richieste d'estendere il regime federale delle indennità familiari a tutti i salariati e alle persone di condizione indipendente. Detto problema, agitato da mozioni, postulati e iniziative, fu sottoposto, per studio preliminare, ad una commissione peritale, la quale concluse che occorreva procedere secondo due direttive distinte: elaborare un disegno di legge per la revisione di quella del 20 giugno 1952 ed allestire una legge nuova concernente l'attribuzione delle indennità familiari ai salariati. Il preavviso peritale fu sottoposto ai Cantoni e alle organizzazioni principali, e ne fu generalmente approvato, ancorchè la seconda delle due direttive in esso indicate avesse incontrato una notevole opposizione. Sulla base dell'approvazione del rapporto peritale, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali procedette ad allestire due disegni distinti: l'uno per la revisione della legge del 20 giugno 1952, l'altro per la nuova legge concernente le indennità familiari ai salariati. Anche i due disegni furono, a loro volta, inviati per preavviso ai Cantoni e alle organizzazioni, e anche questa seconda consultazione confermò i risultati di quella precedente condotta sul rapporto peritale; essa cioè rivelò che la necessità di estendere le indennità familiari agricole, mediante la revisione della legge del 20 giugno 1952, era sentita da tutti, mentre la opposizione all'allestimento di una nuova legge concernente le indennità ai salariati in genere permaneva forte, anzi s'era ancora accentuata. Di fronte a risultati così netti della procedura di preavviso, il Consiglio federale ha pertanto deciso, il 7 luglio 1961, di sottoporre alle Camere solo il progetto di revisione della legge del '52, tralasciando, per ora, quello relativo ad una nuova legge istituyente le indennità per tutti i salariati. La seconda parte del messaggio esamina partitamente le disposizioni proposte per adeguare la legge del '52, segnatamente mediante l'estensione del regime al settore delle piccole aziende agricole di pianura, l'aumento dell'indennità per i lavoratori agricoli e la concessione delle indennità ai lavoratori stranieri. Il messaggio si chiude con dei capitoletti sul finanziamento del regime esteso e sui rapporti tra il sistema federale e le disposizioni cantonali. Seguono il disegno di legge e numerose tavole esplicative (1961, II, ted. p. 461, franc. p. 457 — 18. IX. 1961, N. 8320).

18 settembre 1961

Messaggio per l'approvazione dell'accordo istitutivo dell'Ufficio internazionale dei brevetti.

Trattasi di approvare l'accordo del 6 giugno 1947, inteso a consentire l'istituzione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto all'Aia il 16 febbraio 1961. Detta istituzione ha rappresentato un primo passo verso la razionalizzazione del sistema del rilascio dei brevetti su piano europeo. Il testo riveduto non contiene nessuna disposizione disforme dagli interessi della Svizzera; il messaggio propone pertanto di approvarlo. Corredano il messaggio, il disegno del decreto federale d'approvazione e il testo dell'ac-

cordo riveduto (1961, II, ted. p. 497, franc. p. 495 — 18. IX. 1961, N. 8319).

18 settembre 1961

Messaggio per la proroga del decreto federale inteso a promuovere la costruzione, nell'interesse sociale, di abitazioni economiche.

Il decreto rubricato, del 31 gennaio 1958, è entrato in vigore il 1° agosto 1958 con una durata limitata a quattro anni. Esso reca ampie misure intese ad agevolare ed incrementare la costruzione di abitazioni economiche. Tuttavia le possibilità offerte dal decreto sono state usate in modo molto incompleto; probabilmente per due ragioni: l'una consistente nell'eccessivo rigore di talune disposizioni esecutive, l'altra nello sviluppo sfrenato dell'edilizia, che offre agli imprenditori facili occasioni di costruire abitazioni care ed edifici industriali, ben più interessanti delle abitazioni a pigioni moderate. Gli ostacoli all'uso pieno delle provvidenze federali, che potevano risiedere nell'eccessivo rigore di talune disposizioni esecutive, sono stati ormai rimossi dal decreto del 5 aprile 1960. Ciononostante a tutt'oggi si nota ancora un certo disinteresse per le provvidenze federali, dovuto al permanere della seconda delle ragioni qui sopra esposte. Il decreto del 31 gennaio 1958 non avrà più vigore a contare dal 1° agosto 1962 e pertanto da questa data non potrà più essere accordato nessun aiuto federale inteso a favorire la costruzione d'abitazioni a carattere sociale. Stante il relativo disinteresse dimostrato verso le disposizioni del decreto, vien fatto di chiedersi se non converrebbe rinunciare a prorogarlo. Il messaggio tuttavia ritiene che una tale conclusione sarebbe arbitraria: infatti se è ben vero che il censimento delle abitazioni del dicembre 1960 ha mostrato che l'intensissima attività edilizia del 1960 ha avuto come conseguenza la formazione di un discreto numero, ancorchè insufficiente, di appartamenti liberi, detto censimento non consente però di trarre delle conclusioni sicure per il problema in esame, in quanto esso non reca nessuna ripartizione tra le classi di pigioni. Non solo dunque la riserva di appartamenti liberi è lungi dall'essere sufficiente, ma vi sono serie ragioni per supporre che detta riserva non concerne certamente le abitazioni accessibili alle persone di modesto reddito. Anzi appare probabilissimo che, in questo settore delle abitazioni a carattere sociale, lungi dal costituirsi una riserva, la domanda continui a rimanere superiore all'offerta. La soddisfazione dei bisogni di questo settore ha visto, d'altro canto, aumentare la propria importanza in conseguenza della smobilitazione del controllo delle pigioni. Per tutte queste ragioni appare necessario di prorogare il decreto del 31 gennaio 1958 oltre i limiti del quadriennio, affinché l'aiuto federale possa essere continuato e sviluppato, così da rispondere a dei bisogni che conservano un loro carattere d'urgenza. La proroga proposta arriva fino a tutto il 1964. Il messaggio è corredato di numerose tavole riassuntive e del pertinente disegno di decreto (1961, II, ted. p. 518, franc. p. 516 — 18. IX. 1961, N. 8318).

Sunti di Messaggi del Consiglio federale all'Assemblea federale

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1961
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.10.1961
Date	
Data	
Seite	1321-1323
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 222

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.